



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 77

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: dott. M. Fontana

Resp. Istrut.: dott.ssa M. E. Pinto

**OGGETTO: sentenza n.
11984/2026 Tar Lazio –
annullamento delibera
Reg. Lazio n. 1344/2025**

Cari Presidenti,

si trasmette, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 11984, depositata lo scorso 1° luglio 2026, del Tar Lazio (Sezione Terza Quater) all'esito del giudizio di annullamento instaurato dalla FNOMCeO e dagli Ordini territoriali del Lazio avverso la Delibera 30 dicembre 2025, n. 1344 e relativo Allegato A della Regione Lazio aventi ad oggetto la "Approvazione delle *Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d'attesa*".

Con tale pronuncia, il giudice amministrativo ha evidenziato che il principio fondamentale della professione medica è quello **della salvaguardia dell'autonomia di ogni medico nell'effettuazione della diagnosi e nella conseguente prescrizione terapeutica** a tutela della salute del paziente e che l'Amministrazione (nel caso di specie la Regione) può intervenire sull'ambito prescrittivo del medico ma senza incidere sull'ampiezza della possibilità di scelta diagnostica-terapeutica limitandone di fatto la libertà prescrittiva.

Ribadisce che *La regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali* (cfr. Corte Cost. n. 169 del 12 luglio 2017) *tenuto altresì conto del "carattere personalistico" delle cure sanitarie* (cfr. Corte Cost., n. 169 del 2017) (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 7123/2025).

Viene precisato altresì che, con la delibera in questione, la Regione Lazio ha introdotto un automatismo prescrittivo che svuota la funzione del MMG e l'art. 13 del Codice di Deontologia Medica, a scapito della necessità di salvaguardare la qualità della prestazione sanitaria rispetto



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ad esigenze organizzative dell'Amministrazione e senza tener conto che un MMG/PLS non può ritenersi sollevato da responsabilità anche quando dà attuazione ad una decisione altrui quale figura professionale tenuta a garantire una diligenza qualificata nell'espletamento dell'opera professionale.

Inoltre, a supporto di quanto detto, la sentenza fa rilevare che anche laddove si ritenesse corretta la scelta dell'Amministrazione regionale, si introdurrebbe una doppia validazione della diagnosi con conseguente aggravamento delle procedure e un illegittimo allungamento dei tempi di prenotazione in caso di dissociazione delle scelte assistenziali del medico privato e del MMG/PLS.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Allegato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.